

N. R.G. 9874/2009

2047/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE

N° / CROK. /
17 FEB. 2012
N° 1642 REP.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LAURA CORAZZA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9874/2009 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED], [REDACTED] MILANO presso il difensore avv.
[REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] MILANO presso il difensore avv.
[REDACTED]

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.

Al

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2009, [redacted] si opponeva al precetto notificatogli il 19 gennaio 2009 da [redacted], di pagamento dell'importo di € 4.344,21 in virtù dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa il 16 dicembre 2008 dal Tribunale di Milano. L'attore eccepiva, in particolare: 1) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano (luogo di elezione di domicilio del precettante), essendo invece competente per l'esecuzione il Tribunale di Ivrea (luogo di residenza del precettato); 2) la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento ex art. 700 c.p.c..

Con comparsa depositata il 17 giugno 2009 si costituiva [redacted] chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e senza che venisse dato ingresso alla fase istruttoria, le parti, all'udienza dell'11 ottobre 2011, precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.

1. L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano.

Tale eccezione dev'essere rigettata per mancanza d'interesse in capo alla parte che l'ha sollevata. Non si comprende, infatti, quale risultato utile alla parte istante potrebbe spiegare la sollecitata pronuncia, atteso che è la stessa parte che ha proposto l'eccezione ad avere invece adito il Tribunale di Milano e richiesto che il medesimo accerti e dichiari l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere in via esecutiva, così invece manifestando il proprio interesse ad ottenere dal Tribunale adito una pronuncia nel merito.

2. L'eccezione di nullità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento ex art. 700 c.p.c..

L'eccezione *de qua* è inammissibile, sulla scorta del noto e più che consolidato principio secondo il quale, quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso.¹ E ciò in quanto le contestazioni che si sarebbero potute sottoporre al

¹ Cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, sent. n. 22402 del 5 settembre 2008, RV 604683.



giudice del merito o sono precluse dal giudicato (che copre il dedotto ed il deducibile) o sono oggetto della cognizione esclusiva del giudice dell'impugnazione proposta avverso il titolo (al chiaro fine di evitare un possibile contrasto di giudicati).

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni di diritto trattate.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [redacted] [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda, istanza, ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di [redacted], liquidate in € 2.512,30, di cui € 362,30 per spese, € 900,00 per diritti, ed € 1.250,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, i.v.a. se dovuta e c.p.a..

Così deciso in Milano, il 15 febbraio 2012.

Il Giudice
Laura Gorazza

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria, oggi 17 FEB. 2012

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Romana DI PIETRANTONIO

N°	CRON.
17 FEB. 2012	
N° 1642	REP.

FATTO AVVISO TELEMATICO	
IL	17 FEB. 2012
DA	17 FEB. 2012